

Lombardia

D.Dirett. 13-3-2003 n. 4259

Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste.

Pubblicato nel B.U. Lombardia 24 marzo 2003, n. 13.

D.Dirett. 13 marzo 2003, n. 4259 ⁽¹⁾.

Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste.

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 24 marzo 2003, n. 13.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la *L. 4 gennaio 1990, n. 1* che disciplina l'attività di Estetista e la *L.R. 15 settembre 1989, n. 48* che disciplina la stessa materia;

Visto il *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modifiche e integrazioni;

Vista la *L.R. 11 luglio 1997, n. 31* e successive integrazioni;

Considerato che l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute passa attraverso azioni di riduzione e controllo dei fattori di rischio anche nel campo dei trattamenti estetici;

Vista la necessità di migliorare la qualità e la sicurezza nell'attività dell'estetista ai fini della tutela della salute dei cittadini consumatori;

Considerata la necessità urgente di aggiornare la normativa regionale in materia di Estetiste per offrire una più corretta informazione al consumatore;

Vista la continua evoluzione delle attività estetiche, di tatuaggio e di piercing in relazione agli aspetti di tutela della salute, si è ravvisata la necessità di elaborare delle linee guida per la graduazione dei requisiti aggiuntivi ai minimi già previsti al fine di corrispondere a un marchio di qualità di differente pesatura;

Ritenuto, quindi, di approvare tale documento «Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di Estetiste» allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di prevederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'*art. 17 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16* e successive modificazioni e integrazioni che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la *Delib.G.R. n. 7/4 del 24 maggio 2000* «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la *Delib.G.R. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002* «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Tutto ciò premesso

1. di approvare il documento «Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di Estetiste»;
 2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
-

LINEE GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTE

Premessa

L'ultimo decennio ha visto una progressiva crescita ed espansione di una molteplice serie di attività, finalizzate al benessere fisico ed al miglioramento estetico della persona.

Poiché tali attività sono notoriamente correlate all'aumentato livello socio-economico delle famiglie, è innegabile che nella nostra Regione l'incremento di professionisti dediti alle attività di estetica e cura del corpo sia stato particolarmente rilevante.

Ma non si tratta solo di un aumento quantitativo degli esercizi, quanto piuttosto di un ampliamento della tipologia e modalità dei diversi interventi, possibile anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti dell'industria chimico-cosmetica.

Questa evoluzione rende difficoltosa la definizione di un confine netto tra attività estetica e sanitaria, poiché, anche limitando le prime agli strati superficiali della cute ed all'utilizzo di prodotti non farmacologici ed attrezzature non di tipo medico-chirurgico, è innegabile che gli effetti esercitati possono avere un impatto non solo sull'aspetto estetico, ma anche sullo stato di salute vero e proprio.

Le suddette considerazioni hanno condotto a valutare la necessità da parte della Direzione Generale Sanità ad intervenire per innovare e meglio precisare la regolamentazione di una materia così complessa e delicata per i cittadini, con la finalità sia di tutelare questi ultimi, sotto il profilo igienico-sanitario ed economico, sia di garantire agli esercenti di dette attività una corretta competizione, basata su requisiti minimi definiti e sul riconoscimento della qualità dell'offerta.

In questo contesto la Regione, alla luce anche della modifica del Titolo V della Costituzione, è competente a normare la materia delle Estetiste in quanto trattasi di materia sanitaria e quindi a legislazione concorrente.

Quadro normativo

La definizione ed il riconoscimento dell'attività di estetista avviene con la *legge n. 1 del 4 gennaio 1990*, che, riconducendola alle imprese artigiane, di cui alla *legge 443/85*, ne individua l'ambito ed i confini, il percorso formativo ed i titoli per l'esercizio dell'attività di estetica ed affini, determina le caratteristiche e le modalità di esercizio e di applicazione d'uso degli apparecchi elettromeccanici, queste ultime peraltro in corso di revisione.

La Regione Lombardia aveva in realtà anticipato il legislatore nazionale, emanando la *l.r. 48 del 15 settembre 1989*, nella quale dettagliava le attività ricomprese nell'esercizio dell'attività di estetista, elencava le apparecchiature consentite, prevedeva l'autorizzazione all'esercizio, rinvitava ai Regolamenti Comunali la determinazione dei requisiti strutturali.

Il Regolamento Locale di Igiene tipo, adottato con *Delib.G.R. n. 4/45266 del 25 luglio 1989*, completa il quadro normativo, prevedendo specifici requisiti per le strutture destinate alle attività di parrucchiere, estetista e mestieri affini. L'adozione e l'aggiornamento dei Regolamenti locali di igiene ha visto poi modifiche, anche significative, rispetto al testo del regolamento-tipo, comunque generalmente limitate alle procedure per l'ottenimento del parere igienico-sanitario o ai requisiti strutturali dei locali.

Obiettivi

La necessità di intervenire nuovamente su una materia di relativamente recente regolamentazione, dettata dalle considerazioni indicate in premessa, deve essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere attraverso queste attività anche la salute ed il benessere individuale;
- prevenire i rischi alla salute che potrebbero derivare da un esercizio dell'attività di estetista inidoneo o scorretto;
- regolamentare l'attività di tatuaggio e piercing in considerazione dell'impatto che esse potrebbero avere sulla salute, anche se non tipicamente ricompresa nell'ambito d'azione delle estetiste ⁽²⁾;
- rivedere il percorso formativo, anche prevedendo diversi livelli di qualificazione;
- semplificare la procedura autorizzativa, rivedendo anche i requisiti strutturali, alla luce di criteri di provata efficacia igienico-sanitaria;
- indirizzare le attività di vigilanza e controllo, svolte da Comuni ed ASL, ai possibili rischi emergenti in fase di esercizio, piuttosto che alle verifiche preventive di puro aspetto strutturale;
- introdurre e sperimentare un sistema di certificazione della qualità o di accreditamento professionale;
- ricondurre l'attività di estetista nell'ambito dei servizi alla persona, non di tipo sanitario, cosicché le relative professionalità siano considerate tra le professioni e arti ausiliarie e non artigianali.

Definizione

L'attività estetica comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.

Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie simili, purché da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

L'applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di estetica è vincolato alla comunicazione d'inizio attività da parte del titolare al comune, nell'ambito dello Sportello Unico per le Imprese e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL; in tal senso dovranno essere modificati i Regolamenti comunali in uso.

La comunicazione di inizio attività deve specificare titolarità, sede e relative caratteristiche strutturali e di arredo e attrezzature.

L'utilizzo successivo all'inizio dell'attività di nuove attrezzature, è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'ASL.

Stante le precedenti indicazioni regionali, non esiste alcun divieto alla coesistenza di attività estetiche e attività sanitarie purché vi sia una chiara distinzione delle rispettive competenze e responsabilità sia per quanto riguarda gli operatori che le strutture. Tuttavia, in caso di strutture che erogano prestazioni specialistiche-ambulatoriali nella branca della medicina fisica e riabilitazione, queste non possono essere accreditate se vi è coesistenza con attività sportive, ludiche ed estetiche.

Requisiti professionali dell'estetista

Secondo l'attuale normativa, l'attività di estetista è esercitabile previa acquisizione di diploma, istituito nell'ambito dei corsi di formazione professionale regionali.

Tuttavia l'ampliamento delle attività, cosiccome configuratosi nella realtà dei fatti ed anche consentito dalle presenti linee-guida, richiederebbe che, a tutela degli stessi professionisti nonché della salute collettiva, fosse previsto il requisito del diploma universitario, che tuttavia ad oggi, non risulta attivato da alcuna Università.

Le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie simili, purché da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalità per evitarli.

Inoltre, considerata l'evoluzione delle conoscenze, si ritiene sia imprescindibile l'avvio di un programma di aggiornamento cui si dovranno adeguare tutti coloro che già esercitano l'attività entro cinque anni.

I contenuti, la durata, i requisiti di docenza di detti corsi saranno oggetto di apposito Decreto Dirigenziale, che potranno essere istituiti presso ASL, Organismi di categoria, Istituti Scolastici Pubblici e Privati, Centri di Formazione professionale, con oneri a carico dei frequentanti.

Requisiti strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività di estetica

I requisiti sono definiti negli appositi regolamenti comunali, purché non siano inferiori ai seguenti:

A) Caratteristiche dei locali

1. I locali devono essere adeguatamente aereoilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m.
2. Pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
3. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro.

Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

B) Caratteristiche delle attrezzature

1. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla *legge n. 1/90* e all'*allegato A della L.R. n. 48/89* ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.
3. Tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
4. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
5. I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

C) Caratteristiche dei prodotti utilizzati

1. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.
2. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.
3. I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.
4. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

Informazione e pubblicizzazione delle attività

L'informazione al cittadino, specie in un ambito con indubbe ricadute socio-sanitarie, acquisisce un ruolo chiave, che necessita di equilibrio e chiarezza.

A tal fine auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che sarà trasmessa, per conoscenza, alla ASL territorialmente competente. Qualora tale strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso alla ASL il materiale divulgativo.

Inoltre, prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento. In particolare si sottolinea la necessità di acquisire il consenso, di chi ne abbia la potestà, nei confronti dei minorenni.

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

Vigilanza e promozione della qualità

L'attività di vigilanza e controllo delle ASL sulle attività di estetista deve prevedere: il controllo campionario degli esercizi oggetto delle presenti linee-guida con priorità per quelle che effettuano trattamenti fisici e tatuaggi.

Il Dipartimento di Prevenzione delle ASL, con frequenza annuale, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà relazionare sull'attività di vigilanza effettuata, precisando il numero dei sopralluoghi rispetto alle attività esistenti, l'esito degli stessi e i conseguenti provvedimenti adottati.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione o accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al comune ed all'ASL.

Sulla base degli elementi emergenti nel corso del primo triennio di applicazione delle presenti linee-guida, la Commissione di cui al successivo punto, provvederà a definire una graduazione di requisiti aggiuntivi ai minimi, corrispondenti ad un marchio di qualità di differente pesatura.

Le verifiche sull'applicazione e l'aggiornamento delle presenti linee guida sono effettuati dal Gruppo di studio regionale istituito con decreto dirigenziale 13072 del 5 giugno 2001.

Tale gruppo di studio elabora e propone ulteriori atti di indirizzo in materia di attività estetiche propone alla Giunta Regionale l'adozione di provvedimenti per l'attribuzione del marchio di qualità di cui al precedente punto, esprime pareri a Comuni, ASL, Organizzazioni di categoria per problemi correlati alle presenti linee-guida.

(2) Si veda il *D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932* «Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing».